

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 08/07/2015, assunta al protocollo in pari data al n. 91929, con la quale la Sig.ra Zizzo Maria, nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 09/12/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45858 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia e, tra gli altri, alla Sig.ra Zizzo Maria che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- VISTA la nota prot. n. 29250 del 16/09/2021 del Fondo Pensioni dalla quale si evince che la sopra citata dipendente è stata contingentata fino al 31/10/2021, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 100597 del 20/09/2021 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/11/2021;
- VISTO il D.A. n. 5240/II – registrato alla Corte dei conti il 01/12/1991, reg. n. 17, fgl. n. 104 - con il quale la Sig.ra Zizzo Maria è stata inquadrata, con decorrenza giuridica 29/12/1985 ed economica 01/07/1991, nella qualifica di Assistente Contabile del R.S.T. istituito presso al Presidenza della Regione Siciliana con l'art. 8 -titolo II- della L.R. 53/85;
- VISTO il D.D.S. n. 5305 del 15/11/2005 – vistato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 29/11/2005 al n. 4294 – con il quale, ai sensi del D.P.R. 1092/73, in favore della Sig.ra Zizzo Maria è stato ricongiunto senza onere e valutato utile ai fini di quiescenza il servizio prestato presso il Ministero dei Lavori Pubblici per complessivi anni 05 mesi 11 giorni 18;

VISTO il D.D.S. n. 2354 del 23/06/2021 – annotato – in formato digitale - dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 13/07/2021 al n. 1436 – con il quale, ai sensi del D.P.R. 1092/73, in favore della Sig.ra Zizzo Maria è stato ricongiunto senza onere e valutato utile ai fini di quiescenza il servizio prestatosi dal 01/01/1988 al 30/06/1991 per complessivi anni 03 e mesi 06;

VISTO il D.D.G. n. 421 del 09/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 11/02/2004 al n. 482 - con il quale la Sig.ra Zizzo Maria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D4 – Funzionario Direttivo", a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Zizzo Maria, alla data del 31/10/2021, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/01/1992 al 31/10/2021	29	9	29
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 5305 del 15/11/2005)	5	11	18
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 2354 del 23/06/2021)	3	6	0
Totale	39	3	17

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/11/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Zizzo Maria, nata a ■ il ■, Funzionario Direttivo cat. "D", e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 06 OTT. 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G. G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio